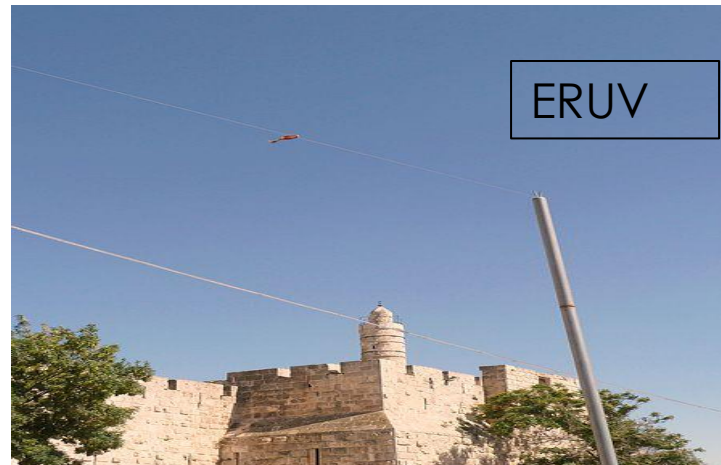


SIMBOLI RELIGIOSI E DIMENSIONE INDIVIDUALE



Molti precetti religiosi prescrivono o richiedono ai propri fedeli l'uso di determinati capi d'abbigliamento.



L'abbigliamento è da sempre un veicolo per esprimere appartenenza, non solo in ambito religioso, ma anche civile e militare.

Toghe accademiche, uniformi delle diverse forze armate, toghe dei magistrati, divise sportive, diplomatiche, politiche, sono solo alcuni esempi dell'alto valore identitario e dei molteplici significati sottesi all'uso di un abbigliamento specifico, di un'uniforme o di una divisa.



La libertà di abbigliarsi secondo le proprie convinzioni è profondamente connessa al “diritto di essere se stessi”

Guido Alpa

Il diritto
di essere
se stessi

«(...) tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'**identità personale**.

Si tratta (...) del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, **religiose**, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo... di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata».

Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 3 febbraio 1994



COSTITUZIONE
ITALIANA

ART.19

"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".



studiolegaledellarattadididonato.it

L'art. 19 Cost., nel proteggere il diritto di manifestare la propria convinzione, garantisce anche il diritto di indossare abiti conformi ai dettami del proprio credo.

In alcuni casi, tuttavia, il diritto fondamentale all'identità religiosa **può entrare in conflitto** con l'esigenza di tutela di altri beni giuridici

(**caratteristiche** dell'indumento/accessorio o del **luogo** in cui essi vengono indossati)

La kippah



Si poneva in contrasto con l'art. 142, primo comma, del codice di procedura penale del 1930 (non riprodotto nel codice del 1989), che disponeva le modalità per il giuramento davanti all'Autorità giudiziaria: in piedi e a capo scoperto

Porto del Kirpan







Il Sikhismo è una religione nata in India nel XV secolo e che contrasta la divisione in «caste» tipica dell'Induismo.

Si basa sulla non violenza e su uno stile di vita pacifico.



I sikh hanno degli obblighi religiosi specifici, tra i quali quello di presentarsi in pubblico manifestando in modo esplicito la propria identità religiosa.

5K's of Sikhism



L'identità religiosa si manifesta attraverso le **cinque Kappa**:

Kesh: divieto di tagliare i capelli (che vengono coperti da un turbante) e la barba. È il simbolo della vita naturale

Kangha: pettine di legno di piccole dimensioni che tiene fermi i capelli sotto il turbante. Viene usato due volte al giorno per tenere ordinati i capelli ed è simbolo di pulizia personale e di purezza morale

Kachera: abbigliamento intimo, simbolo del rispetto verso se stessi

Kara: braccialetto di ferro che simboleggia l'umiltà e l'appartenenza a Dio

Kirpan: oggetto rituale con lama curva che serve a rievocare le persecuzioni subite e simboleggia il dovere di proteggere chiunque sia in pericolo

Il Kirpan è un pugnale rituale con punta ricurva, solitamente non affilato



La sua forma lo rende uno strumento potenzialmente idoneo ad offendere, per questo il suo porto è stato, e continua ad essere, oggetto di pronunce giurisprudenziali che, nel bilanciamento tra libertà religiosa ed esigenze di tutela della sicurezza pubblica, non hanno un approdo unanime.



Legge 18 aprile 1975, n. 110: Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Art. 4.2 - *Porto di armi od oggetti atti ad offendere*

«Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona».

Legge 152 del 1975: CONTESTO STORICO



Questa legge ha inasprito fortemente la legislazione penale per contrastare i gravi fenomeni di terrorismo che si verificarono in Italia durante **gli anni di piombo**

-12 dicembre 1969: **strage di piazza Fontana a Milano** (17 morti e 88 feriti, il più cruento di questi anni e il secondo più sanguinoso di sempre in Italia dopo la **strage di Bologna** del 1980 che ha provocato 85 morti e 200 feriti);

- 22 luglio 1970: **strage di Gioia Tauro** (6 morti e 66 feriti);

- 31 maggio 1972: **strage di Gorizia** (3 morti e 2 feriti);

- 17 maggio 1973: **strage della Questura di Milano** (4 morti e 52 feriti);

- 28 maggio 1974: **strage di piazza della Loggia a Brescia** (8 morti e 102 feriti);

- 4 agosto 1974: **strage dell'Italicus** (strage sull'espresso Roma-Brennero, 12 morti e 105 feriti)



Legge 18 aprile 1975, n. 110, Art. 4.2

«**Senza giustificato motivo**, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, **strumenti da punta o da taglio atti ad offendere**, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, **nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona**».

Il reato non si configura sempre e comunque, ma soltanto se il porto dello strumento idoneo ad offendere avviene “**senza giustificato motivo**”.



Il porto del kirpan, prescritto dalla religione sikh, rientra nel giustificato motivo?

Tribunale di Cremona, sentenza del 19 febbraio 2009

caso di un indiano sikh che, in un centro commerciale, indossava il kirpan a tracolla all'interno di un fodero.

Per il Tribunale:

è **insussistente** il reato di porto ingiustificato di armi: la finalità del simbolo è esclusivamente **rituale-religiosa**; la condotta di indossarlo in pubblico costituisce **legittimo esercizio e manifestazione della libertà religiosa**, costituzionalmente garantita dall'art. 19 Cost

Questo orientamento, tuttavia, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza successiva.



Cass. pen., sez. I, sentenza del 14 giugno 2016, n. 24739; Cass. pen., sez. I, sentenza del 16 giugno 2016, n. 25163

- La motivazione religiosa è **IRRILEVANTE**, poiché «la libertà di culto o di fede trova pur sempre un limite invalicabile (...) nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica».
- Il “**GIUSTIFICATO MOTIVO**” ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto.

Cassazione, 15 maggio 2017, n. 24084, consolida ulteriormente l'indirizzo giurisprudenziale tracciato dai due precedenti menzionati, aggiungendo considerazioni *extra* e opinabili che trascendono la configurazione o meno del giustificato motivo.

La pronuncia afferma infatti come essenziale l'«obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi».

Il Consiglio di Stato, ha espresso **parere favorevole** (parere del 29 ottobre 2021, n. 1685) al riconoscimento della personalità giuridica all'associazione "Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy" (Sikh Gurdwara Parbandhak Comitato Italia).

Nel 2010 l'istanza era stata invece rigettata per elementi ostativi nello Statuto:

- divieto di divorzio per le donne
- kirpan



Nel nuovo statuto:

- è stata espunta la limitazione della richiesta di divorzio in base al genere;

- la problematica del porto del kirpan è stata definitivamente superata poiché l'associazione ha approvato un prototipo di kirpan, le cui caratteristiche e dimensioni, attestate nel 2016 dal Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, rendono del tutto inoffensivo il pugnale



ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE



ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE



CONTESTO ANGO-AMERICANO

CANADA



La Royal Canadian Mounted Police ha deciso di esonerare i dipendenti Sikh dall'obbligo di indossare il tradizionale RCMP Stetson in favore del turbante e di autorizzare il mantenimento del kirpan e la barba, non ravvisando alcun contrasto con le esigenze di pubblica sicurezza



Le soluzioni adottate dalla giurisprudenza anglo-americana propendono spesso per una prevalenza della libertà religiosa del fedele sikh.

CANADA



La Corte Suprema canadese ha stabilito la legittimità del porto del kirpan nella scuola pubblica a condizione che sia mantenuto in una guaina di legno sigillata e cucita all'interno degli indumenti (**Multani v. Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2 marzo 2006**).

L'uso del pugnale rituale è consentito anche nei tribunali e nel Parlamento federale, ma non nel Parlamento del Québec.



Stati Uniti

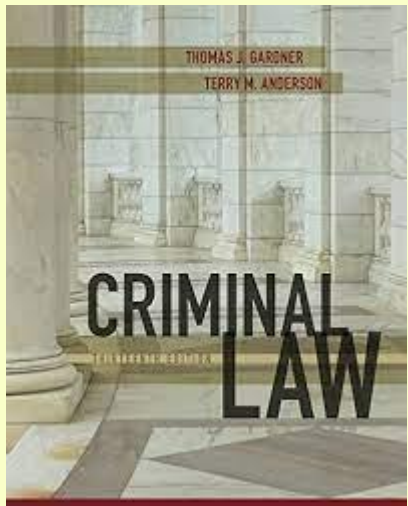


- Per giurisprudenza consolidata il kirpan può essere indossato negli edifici federali, alla Casa Bianca, in molti luoghi pubblici, nelle scuole.



- Nel caso **Cheema v. Thompson** , si è stabilita la legittimità del porto del kirpan, di piccole dimensioni, nella scuola pubblica se indossato in una guaina cucita sotto ai vestiti.

Regno Unito



Il **Criminal Justice Act** del 1988, all'articolo 139, punisce chi porta in pubblico un'arma da taglio o da punta, **ma puntualizza nel comma 5** che l'accusato potrà difendersi adducendo la “**motivazione religiosa**” o il “**costume nazionale**” alla base del porto dell'arma.

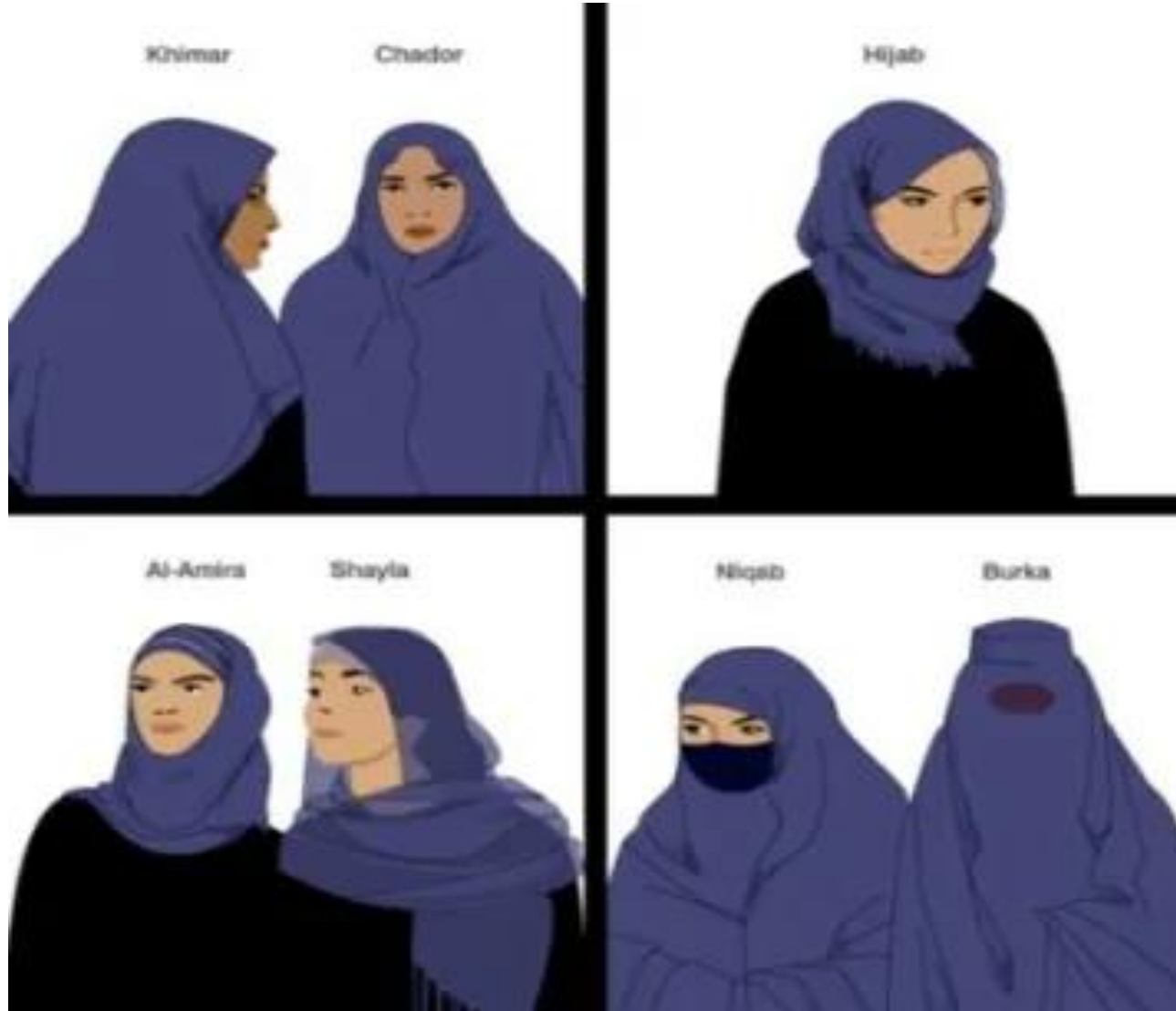
L'art. 139A vieta il **porto di armi da punta o d taglio a scuola**, ma prevede le stesse scriminanti.

SCOZIA



Le medesime disposizioni si trovano anche nel ***Criminal Law Act*** scozzese del 1995, rispettivamente agli artt. 49 A e 49 B.

La scriminante del “costume nazionale” si adatta anche al tradizionale ***sgian-dubh*** scozzese, pugnale cerimoniale che si indossa con il *kilt*, infilato nei calzettoni



IL VELO

L'origine del velo è molto antica e non è legata esclusivamente al mondo musulmano:

Nell'antichità pagana il velo era usato dalle donne sposate

Presso gli Assiri il diritto di velarsi non spettava alle prostitute, alle schiave e alle donne non maritate

In Grecia ragioni di pudore e di modestia presiedevano all'uso del velo in pubblico.

In antichità l'uso del velo era sinonimo di **status sociale** o **coniugale** e di «rispettabilità»

II VELO CRISTIANO



Nuovo Testamento, Paolo di Tarso, Lettera ai Corinzi (1Corinzi 11,3-10):

«4 Ogni uomo, che prega o profetizza col capo coperto, fa vergogna al suo capo.

5 Ma ogni donna, che prega o profetizza col capo scoperto, fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa.

6 Ora se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli; ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copra il capo»



Raffaello, Madonna Sistina (1514 circa)



Filippo Lippi, Madonna col Bambino e angeli (1465 circa)

- Il velo è un elemento di identità per la monaca e un segno di appartenenza a un preciso ordine.

- Nel tempo anche l'abito ha assunto importanza: ogni ordine ha una sua specifica veste e diverse forme e colori per il velo



IL VELO NEL MONDO MUSULMANO

Gli Arabi hanno mutuato la pratica del velo dai popoli vicini (Bizantini) e dai popoli con cui entrarono in contatto durante la fase espansiva.

In questi popoli era usanza che la donna appartenente alle classi medio-alte si coprisse il capo.





Nel Corano troviamo un invito alla **modestia** riferito sia **agli uomini sia alle donne.**

«30. Di' ai credenti di abbassare il loro sguardo e di essere casti. Ciò è più puro per loro. Allah ben conosce quello che fanno.

Relativamente al velo troviamo solo **alcuni generici riferimenti:**

«31. E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; **di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti** ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne».

l'āya 59 della sura XXXIII (al-Aḥzāb, "Le
fazioni alleate")

«O Profeta! Di' alle tue spose e alle tue
figlie e alle donne dei credenti che si
ricoprano dei loro **mantelli**; questo sarà
più atto a distinguerle dalle altre, e a
che non vengano offese. Ma Dio è
indulgente e clemente!»

Nel Corano il termine hijab compare solo sette volte e con diversi significati, tra i quali:

- cortina che impedisce al credente di vedere Allah durante la rivelazione (XLII, 51);**
- velo con cui Maria, madre di Gesù, si riparò dagli sguardi indiscreti della sua gente (XIX, 17);**
- barriera che separa i dannati dai beati nel giorno del Giudizio (VII, 46).**
- «velo» della notte che avvolge il sole al tramonto**

La pratica stessa delle mogli del profeta attestata dalla Tradizione mostra che esse non portavano sempre l'hijab e non si coprivano il volto o gli occhi.

L'obbligo di velarsi è oggi controverso, ma generalmente dedotto (SECONDO ALCUNI) dall'insieme di versetti del Corano e di ḥadīth del profeta Maometto.

Secondo l'Islam più tradizionalista, l'uso del velo è manifestazione di una condotta di vita conforme alle descrizioni coraniche che impongono modestia e pietà.

L'uso del velo è molto diverso anche a seconda della zona geografica.

Nel 1981 è stata promulgata la legge che vieta alle donne **tunisine** di portare il velo negli uffici statali. Nel 1985 la stessa legge è stata estesa vietandolo anche in tutti gli istituti d'insegnamento.

Anche all'interno delle diverse dottrine islamiche si registra un vivace **dibattito** sull'uso del velo.

Risultano interessanti le osservazioni del **Comitato per l'Islam italiano** (organo consultivo del Ministero dell'Interno), chiamato nel 2010 a rendere un parere sull'uso del burqa e del niqab:

Il Comitato ha evidenziato, relativamente agli indumenti completamente occultanti (burqa e niqab), che **non si trovano riferimenti nel Corano** e che durante la vita del profeta Muhammad non vi è nulla che ne testimoni l'uso generalizzato da parte delle sue mogli, ma anzi queste ultime «**certamente non si coprivano il volto o gli occhi**».

Il Comitato conclude ritenendo che «*portare il burqa o il niqab non è un obbligo religioso, né tale obbligo può trovare fondamento nella lettura del testo sacro dell'islam*».



IL VELO ISLAMICO: diversi tipi

Types of muslim female headgear



Hijab

copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso



Chador

velo sulla testa e mantello su tutto il corpo (diffuso specialmente in Iran)



Niqab

copre il volto della donna e (nella maggior parte dei casi) lascia scoperti gli occhi.



Burka

per lo più azzurro, con una griglia all'altezza degli occhi, copre interamente il corpo della donna (diffuso soprattutto in Afghanistan)

La dissimulazione del volto, che tecnicamente si determina solo con il niqab o con il burqa, può porsi in contrasto con l'esigenza, facente capo al generale principio di ordine pubblico, di essere riconoscibili in luogo pubblico.

La “questione del velo” si è posta in Italia in seguito sia ad alcune ordinanze sindacali che hanno vietato – e continuano a vietare – di indossare indumenti occultanti negli spazi pubblici, sia in seguito a casi di allontanamento di donne velate dalle aule giudiziarie.



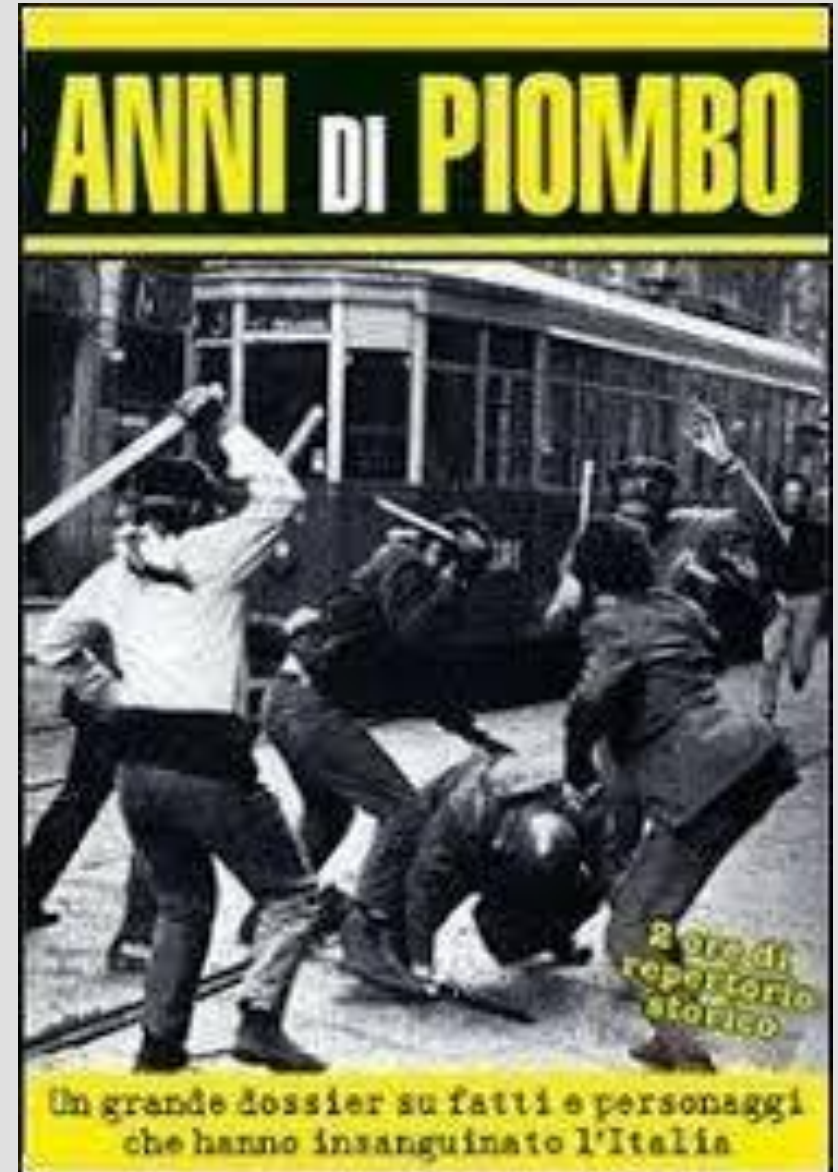
Legge n. 152/1975, art. 5

○ (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Legge Reale, dal promotore Oronzo Reale)

«È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, **senza giustificato motivo**.

È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino»

La *ratio* della norma (art. 5 legge 152 del 1975) è quella di TUTELARE L'ORDINE PUBBLICO vietando che qualcuno possa ostacolare il proprio riconoscimento.



Il divieto è dunque derogato
in presenza di un
“giustificato motivo”.

Bisogna quindi
comprendere se indossare
un indumento religioso, che
rende difficile il
riconoscimento, rientri nel
“giustificato motivo”.



Tar Friuli, sentenza n. 65 del 16 ottobre 2006: è illegittima l'ordinanza con cui il sindaco del Comune di Azzano Decimo (PN) nel 2004 aveva vietato di indossare nei luoghi pubblici **veli**, caschi integrali o accessori che coprono il volto rendendolo non riconoscibile.

Il Tribunale amministrativo ha evidenziato che il riferimento al “velo che copre il volto”, presente nell'ordinanza, non è rinvenibile nell'articolo 5 della legge n. 152 del 22 maggio 1975.

L'ordinanza sindacale pretendeva in pratica di effettuare una sorta di interpretazione autentica della norma, un'operazione che, anche quando viene effettuata dal legislatore – che è l'unico soggetto a ciò competente – avviene con atto avente lo stesso valore di quello interpretato. In questo modo la disposizione della legge Reale è stata indebitamente novata dall'ordinanza: all'ordine (di legge) di non usare mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento della persona si è sovrapposto l'ordine (sindacale) di considerare tali i veli, tra l'altro senza operare alcuna distinzione tra le diverse tipologie.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3076 del 19 giugno 2008) ha confermato la decisione del Tar Friuli, aggiungendo che l'utilizzo del “velo che copre il volto”, o del burqa, **non è generalmente diretto ad evitare il riconoscimento**, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. Non si è dunque in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento.

I
L
L
E
G
I
T
T
I
M
A

Possiamo dunque affermare, come rileva anche il Consiglio di Stato, che l'art. 5 L. Reale **consente** nel nostro ordinamento ad una persona di indossare il velo, anche integrale, per motivi religiosi o culturali.

Il rispetto della prescrizione religiosa in materia di abbigliamento **integra il giustificato motivo**.

Le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dall'**obbligo** di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine.



L'uso del velo occultante è vietato invece in modo **assoluto** solo nell'ipotesi esplicitamente normata dallo stesso art. 5 della legge 152/75 che, alla disposizione di carattere generale previamente esaminata, aggiunge una puntualizzazione:

«È **in ogni caso** vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino».



Resta ferma la possibilità che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse, purché trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di esigenze specifiche e settoriali.

CASO REGIONE LOMBARDIA

Nel 2015 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato una delibera (n. X/4553) avente ad oggetto il rafforzamento delle misure di **accesso e permanenza nelle sedi della giunta regionale** e degli enti società facenti parte del sistema regionale.

Tale rafforzamento – specifica la delibera nella sua premessa – si è reso necessario in conseguenza dei gravi episodi di terrorismo verificatisi a Parigi il 13 novembre 2015 .

Il provvedimento specifica che, rispetto alle esigenze di sicurezza all'interno delle strutture regionali (tra i quali anche le Aziende Ospedaliere), «le tradizioni e i costumi religiosi ...**non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione** ai sensi dell'art. 5 della legge 152/1975».

In attuazione di questo stabilito dalla delibera, all'ingresso di numerosi uffici pubblici e ospedali lombardi erano stati affissi dei **cartelli** riportanti la scritta «per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con volto coperto», accompagnato da tre immagini con persone con casco, passamontagna e burqa, ciascuno all'interno di un cerchio rosso sbarrato. Il messaggio era tradotto anche in inglese, francese e arabo.





Contro la delibera un gruppo di associazioni ha presentato ricorso con azione antidiscriminatoria: il provvedimento risulta **discriminatorio** perché **fonda un trattamento meno favorevole di un gruppo sociale qualificato per l'appartenenza a un determinato credo religioso** (l'islam).

Tribunale di Milano, prima sezione civile, ordinanza del 20 aprile 2017 rigetta il ricorso (confermata da Corte d'Appello di Milano, s. n. 4330 del 28 ottobre 2019):

- il divieto di ingresso a volto coperto appare **giustificato e ragionevole** alla luce della esigenza di identificare coloro che accedono a tali strutture, poiché si tratta di luoghi pubblici, con elevato numero di persone che quotidianamente vi accedono per richiedere di usufruire di servizi; pertanto è del tutto ragionevole e giustificato consentire la possibilità di identificare tali fruitori.

- Il divieto **non è generalizzato** ma interessa **solo coloro che accedono e permangono** all'interno di determinati luoghi pubblici e **per il tempo strettamente necessario alla permanenza** in detti luoghi.

- Il **sacrificio imposto** alle donne che indossano il velo integrale per motivi religiosi, dunque, **non si radica** in una **volontà discriminatoria**, ma ha una finalità legittima ed appare ragionevole e proporzionato al rispetto della pubblica sicurezza, che risulta concretamente minacciata dalla impossibilità di identificare le numerose persone che fanno ingresso in questi specifici luoghi pubblici.

-Il contenuto dei cartelli affissi all'ingresso delle strutture non è da ritenersi illegittimo, poiché ha carattere meramente **esplicativo** e attuativo del divieto contenuto nel provvedimento.



LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI

IL VELO (E IL COPRICAPO) NELLE AULE GIUDIZIARIE

L'uso del velo all'interno delle aule giudiziarie è stato oggetto di pronunce in cui l'esito del bilanciamento tra:

- la libertà di indossare abbigliamento confessionalmente conforme,
- l'esigenza di identificazione dei soggetti presenti in udienza
- le disposizioni che regolano lo svolgimento del processo

è stato spesso divergente.

I riferimenti normativi in materia sono scarni e presentano criticità in ordine alla loro applicabilità.

- 1) Già citata legge, n.152 del 22 maggio 1975, art. 5
- 2) Limitatamente al processo civile: l'art. 129 c.p.c. che, tra i doveri di chi interviene o assiste in udienza, comprende quello di stare a capo scoperto.

Se per la legge 152 sono stati già evidenziati alcuni dei suoi profili critici, per l'art. 129 c.p.c. bisogna premettere delle considerazioni.

- Si tratta di una norma emanata nell'ambito di uno Stato **totalitario** che oggi, nel contesto democratico, fa destare dubbi sulla sua legittimità costituzionale. Tale disposizione andrebbe infatti letta alla luce dell'art. **19 Cost.**

- È ben presumibile che la ratio legis si rifacesse al concetto di «buona educazione esistente all'epoca, una sorta di “**ci si toglie il cappello in segno di rispetto**”; e, d'altronde, pare difficile immaginare che suore cattoliche siano mai state intimate di togliersi il velo in udienza nei decenni di vigenza di questa disposizione, anche perché secondo quel codice di educazione e comportamento sicuramente era buon costume dell'uomo togliersi il cappello, ma non certo per la donna togliersi un velo» .

- Il panorama religioso odierno pone delle **sfide** che non erano ipotizzabili nel passato, quando nella società il fenomeno religioso si sostanzava in poche e note forme confessionali.



- La possibilità di presenziare a capo scoperto è poi riconosciuta per gli **ebrei** (l. 8 marzo 1989 n. 101, art. 6); tale diritto, se non riconosciuto anche agli altri gruppi religiosi, integra un trattamento discriminatorio, incompatibile con le garanzie costituzionali di eguaglianza senza discriminazione religiosa, di eguale libertà delle confessioni religiose e di libertà religiosa.

L'analisi di alcuni casi salienti aiuterà a comprendere meglio le diverse strade intraprese in materia dalla giurisprudenza.





Il Tribunale di Cremona, con la sentenza del 27 novembre 2008, assolve, perché il fatto non sussiste, una donna che indossava il **burqa**, indagata per violazione dell'art. 5, l. n. 152/1975, che aveva chiesto di accedere, velata, nell'aula giudiziaria ove era in corso il processo che vedeva imputato suo marito. La donna all'ingresso si era regolarmente sottoposta ai controlli e all'identificazione e, per il giudice, il rispetto del precetto religioso relativo all'abbigliamento integra il giustificato motivo e costituisce dunque una deroga legittima al divieto di occultare il volto stabilita dalla legge Reale.

Dello stesso avviso il **Consiglio Superiore della Magistratura** (CSM) che, nel 2012 interpellato a pronunciarsi sul caso di una **interprete** cui era stato chiesto di togliere il velo in aula, se ne era allontanata preferendo rinunciare all'incarico all'azione di togliere l'indumento religioso, ha risposto in questi termini:

«Fermo restando che spetta al giudice la direzione dell'udienza e l'applicazione delle relative norme, nell'esercizio dei poteri di direzione e di organizzazione dell'udienza deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che – senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell'udienza – costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare la propria religione, anche uniformandosi ai precetti che riguardano l'abbigliamento ed altri segni esteriori».



L'ordinanza del **G.i.p. di Milano del 26 febbraio 2009**, pronunciata nel corso di un processo per terrorismo internazionale, ha affermato che non sussiste violazione del diritto di difesa nel caso di un imputato che, invitato dal giudice a togliere il copricapo islamico, rinuncia a partecipare all'udienza senza essere allontanato coattivamente.

L'ordine di togliere il copricapo – si legge nell'ordinanza – è **coerente** sia con la consolidata **prassi istituzionale** secondo la quale nessuno può presenziare in udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell'Ordine adibite alla sicurezza dell'udienza, sia con i **poteri di disciplina dell'udienza che l'art. 470 c.p.p. attribuisce al giudice** a tutela del decoro e del rispetto dell'Autorità Giudiziaria.

Tribunale di Pordenone nel 2016 ha condannato per violazione dell'art. 5 della legge Reale una donna che aveva rifiutato di togliere il niqab per partecipare ad una seduta del Consiglio comunale.

Nel 2018 una praticante avvocatessa che indossava l'hijab è stata allontanata dall'aula di udienza del **Tar Emilia-Romagna** in seguito al rifiuto di ottemperare all'ordine di togliere il velo



La decisione del giudice amministrativo **manca di una base giuridica**, in quanto non vi sono, nel codice di diritto amministrativo, disposizioni che prescrivono il capo scoperto come condizione per presenziare o assistere in udienza.

L'art 12 delle disposizioni di attuazione stabilisce che

«Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica».



IL VELO E L'ABBIGLIAMENTO RELIGIOSO A SCUOLA

Dobbiamo distinguere tra studenti/studentesse e insegnanti: problematiche differenti sorgono in relazione al soggetto che rivendica il diritto di indossare abiti religiosamente conformi. I valori in gioco sono infatti diversi





Non esiste una legislazione *ad hoc* che vieti il vestiario religioso a scuola per studenti e studentesse.

Quindi è per prassi ammesso l'utilizzo di abbigliamento religioso, limitatamente alle fogge che non coprono integralmente il viso

E GLI/LE INSEGNANTI?



- Per ora la questione si è posta solo in dottrina (non ci sono norme specifiche né precedenti giurisprudenziali rilevanti)

Molti in dottrina sostengono che l'insegnante della scuola pubblica non possa indossare abbigliamento religioso nell'esercizio delle sue funzioni perché:

- **art. 97 Cost**: principio di neutralità dell'insegnamento pubblico (essendo l'insegnante un dipendente pubblico)

Dahlab c. Svizzera 2001



ABBIGLIAMENTO RELIGIOSO SUL LUOGO DI LAVORO



In alcuni casi l'esercizio della libertà religiosa del lavoratore/lavoratrice può entrare in conflitto con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

L'abbigliamento religioso a volte ne costituisce esempio

In Italia la garanzia della libertà religiosa è rafforzata nel settore lavorativo (PRINCIPI GENERALI):

- **dall'art. 1 dello Statuto dei lavoratori** che garantisce la libertà di opinione (anche) religiosa e vieta la discriminazione su base religiosa:

*«I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di **fede religiosa**, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge»*

- **dalla direttiva CE 78/2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro**, attuata in Italia dal d. lgs. n. 216/2003, il cui obiettivo è combattere la disparità di trattamento tra lavoratori – diretta e indiretta – fondata anche sulla fede professata (o non professata)

Al fine di valutare in concreto la possibilità per il lavoratore di esercitare sul luogo di lavoro il proprio diritto di abbigliamento religiosamente orientato è necessaria una valutazione **caso per caso**, perché l'esercizio di questo diritto potrebbe entrare in conflitto con altri valori meritevoli di tutela, AD ES.

- Esigenze di tutela della salute del lavoratore



- Libera iniziativa economica del datore di lavoro



Nel pubblico impiego: neutralità e laicità dello Stato

Ci sono però alcuni punti fermi in materia nel caso in cui l'attività lavorativa imponga da contratto l'utilizzo di una divisa o di uno specifico abbigliamento:

l'accettazione dell'incarico e la successiva rivendicazione del diritto di indossare abbigliamento religioso incompatibile, potrebbe essere ritenuta contraria al principio di *buona fede contrattuale* che deve caratterizzare le relazioni tra i contraenti



La giurisprudenza italiana è scarna di precedenti di rilievo.

Importanti indicazioni per la risoluzione delle problematiche legate all'uso di abbigliamento religioso sul luogo di lavoro giungono dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

Per la CEDU è **l'attività concretamente svolta dal lavoratore** a rappresentare la chiave di volta per la risoluzione delle controversie e per comprendere la sussistenza **dei presupposti di necessità e proporzionalità che giustificano la limitazione del diritto di libertà religiosa** ex art. 9, comma 2 CEDU



Eweida c. Regno Unito

La Corte Edu è chiamata a valutare la legittimità del licenziamento di una **hostess della British Airways** che aveva indossato una catenina con crocifisso sulla divisa.

Il licenziamento è **illegittimo** e in violazione degli artt. 9 e 14 della Cedu

La limitazione alla libertà religiosa di Eweida è **sproporzionata: la catenina non ha pregiudicato l'esercizio delle funzioni della lavoratrice, né ha alterato le caratteristiche dell'uniforme**

In passato la compagnia **ha già previsto deroghe** alla politica aziendale di neutralità, consentendo l'uso del velo.

Chaplin c. Regno Unito

La Corte Edu è chiamata a valutare la legittimità del licenziamento di una **infermiera** che aveva indossato una catenina con crocifisso sulla divisa.

Il licenziamento è **legittimo** poiché prevale la tutela **della salute e la sicurezza** dei pazienti e dei lavoratori dell'ospedale.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha formulato alcune **indicazioni interpretative della direttiva 78/2000** per comprendere in particolare il divieto di discriminazione diretta e indiretta su base religiosa



CORTE DI GIUSTIZIA

CASO ACHBITA

Una **receptionist** di una multinazionale specializzata in servizi di accoglienza viene invitata a togliere il velo in ossequio alla **politica di neutralità religiosa** stabilita nel regolamento interno aziendale

La donna rifiuta e viene licenziata

Per la Corte di Giustizia **la norma del regolamento** che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno religioso **non integra una discriminazione diretta, ma può costituire invece una discriminazione indiretta** qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta di fatto un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione

CASO BOUGNAOUI

La Corte chiarisce che sebbene rientri nella facoltà dirigenziale imporre un determinato dress code ai propri dipendenti, nel valutare la legittimità della disposizione è necessario tenere in considerazione **le caratteristiche della mansione concretamente svolta dal lavoratore ed è necessario comprendere se quella limitazione alla libertà religiosa sia un requisito determinante ed essenziale per lo svolgimento dell'attività.**

Nel caso di specie a una donna, ingegnere informatica del settore privato, era stato imposto di togliere il velo per assecondare **il desiderio di un cliente** che non voleva interfacciarsi con una donna che indossa un velo.

La Corte: non vi è una disposizione nel regolamento aziendale e **il desiderio di un cliente non costituisce requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività.**

Sport e abbigliamento religioso



In passato il mondo dello sport era considerato un luogo neutrale dal punto di vista religioso; In tempi recenti invece sempre più atleti hanno rivendicato il diritto di praticare la propria disciplina sportiva indossando abbigliamento religioso

Nel 2008 la Federazione mondiale di Taekwondo ha autorizzato l'uso del velo per le atlete

Nel 2011 alle Olimpiadi di Londra la nazionale di calcio femminile dell'Iran si è vista comminare la sconfitta a tavolino contro la Giordania nelle qualificazioni perché le giocatrici si erano rifiutate di rimuovere il velo



Nike Pro Hijab

Spot: <https://www.ilpost.it/2017/03/08/nike-hijab/>





- Nel 2014 il segretario generale della FIFA ha annunciato la via libera all'utilizzo in campo di **head covers** come il turbante per i giocatori sikh e il velo islamico per le calciatrici.

La possibilità concessa in via sperimentale è stata introdotta successivamente in via definitiva.

- L'associazione italiana arbitri nella primavera del 2014 ha autorizzato l'arbitra donna di Cremona ad indossare il velo durante la direzione di gara

Carta d'identità e copricapo religioso

In ragione della funzione di riconoscimento che svolgono le fotografie apposte sui documenti di identità, è da **escludersi in radice** l'ammissibilità di immagini che ritraggano il titolare con il volto **integralmente coperto**

Il ministero dell'Interno nel 1995 ha autorizzato con una propria circolare l'uso del copricapo nelle fotografie destinate alle carte d'identità dei cittadini professanti culti che impongono la copertura del capo, in deroga al disposto dell'art. 289 TULPS che vieta l'uso del cappello.

I tratti del viso però devono essere ben visibili.

nel 2011 Niko Alm aveva ottenuto in Austria il diritto di essere immortalato sulla foto della patente con lo scolapasta in testa.





UNO SGUARDO NEGLI ALTRI
ORDINAMENTI

Gli Stati hanno in questa materia atteggiamenti diversificati

Francia: la legge 1192 del 2010 ha vietato di indossare nello spazio pubblico (pubblica via, luoghi aperti al pubblico o destinati a servizi pubblici) capi di abbigliamento destinati ad occultare il viso (art. 1).

Belgio: analoga disposizione di legge è entrata in vigore nel 2011. Essa vieta l'uso in pubblico di qualsiasi indumento che copra il viso totalmente o per la maggior parte

CEDU: **SAS c. Francia** la norma è legittima perché l'identificazione (vedere il volto) gioca un ruolo fondamentale nell'interazione tra individui, interazione che invece potrebbe essere compromessa dal fatto che alcuni celino il viso nello spazio pubblico. Il divieto di celare il volto dunque è necessario e proporzionato in una società democratica nella sola misura in cui esso mira a garantire le condizioni del «vivere insieme»

CEDU: **Dakir c. Belgio e Belcacemi e Oussar c. Belgio:** Per le stesse motivazioni anche la normativa belga che vieta di celare il volto viene giudicata legittima

Accomodamenti ragionevoli in materia di abbigliamento religioso

IKEA

Al fine di incoraggiare trattamenti equi e pari opportunità di impiego senza distinzione di genere e di religione, Ikea consente alle dipendenti musulmane di indossare l'hijab durante le ore di lavoro, a condizione che sia in tinta con i colori dell'uniforme. Questa politica aziendale inclusiva è generalizzata nelle varie sedi internazionali: nell'Ikea londinese (Edmonton Glover Drive) nel 2005 è stato ideato l'hijab con il logo Ikea.





-
- In Canada il **Dipartimento dei servizi penitenziari** consente alle donne di indossare l'hijab sul posto di lavoro e ha fornito alle guardie donne hijab dotati di chiusure a strappo in velcro per permettere loro di toglierlo velocemente in caso di alterco con un detenuto.